

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **Ordinanza n. 13 del 7 Maggio 2021**

### ***Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 35/2020 del 28/12/2020***

#### **Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Richiamata** l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012*" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre

**Rilevato che:**

- al fine di far fronte alle esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici, delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si rende necessario attivare le procedure per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 e dell'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 (di seguito denominato "*personale straordinario*");
- in aderenza a quanto precedentemente autorizzato il sottoscritto Commissario Delegato ha bandito una procedura aperta per Accordo Quadro aggiudicata all'Agenzia di somministrazione lavoro Randstad Italia Spa, con la quale è stato stipulato l'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 finanziato per € 36.000.000,00 Iva inclusa;
- con decreto commissariale n. 192 del 10 Febbraio 2020, suddetto Accordo Quadro ha potuto essere prorogato con scadenza 31 dicembre 2020, sussistendone le condizioni;
- con la conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, e la definitiva approvazione dell'art. 57 comma 12 è stata autorizzata la possibilità per lo scrivente Commissario di avvalersi del personale straordinario anche per l'annualità 2021, rifinanziandone le spese;

**Vista** l'ordinanza n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104,*

*convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57” con la quale ha disposto:*

- di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al posticipo della durata a tutto il 30 giugno 2021 per la prosecuzione della fornitura di personale con contratto di somministrazione in relazione al contingente numerico attestato alle n. 340 unità (alla data di approvazione della suddetta ordinanza), salvo rinunce o dimissioni
- di stimare il fabbisogno per avviare le procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato in n. 296 unità suddivise in diverse tipologie di profili professionali
- di dare atto che per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in accordo con quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 31 del 12 Novembre 2020, punto 1) -a) numero 3), occorre procedere con avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura selettiva per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale.
- di programmare le procedure selettive per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un totale complessivo stimato non superiore a n. 296 unità, ai quali verrà applicato il CCNL degli Enti locali e che si rinvia ai successivi decreti contenenti i bandi la puntuale disciplina di riferimento, così come la puntuale ricognizione delle rispettive assegnazioni e modalità;
- di procedere con successivo provvedimento del commissario delegato e pubblicazione sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> all’individuazione del numero e della tipologia dei profili professionali nonché della ripartizione dei posti all’interno degli stessi e contestuale approvazione dei bandi relativi alle suddette procedure selettive entro il 31/01/2021.
- di dare atto che per i fabbisogni di cui ai punti che precedono si procederà mediante copertura finanziaria delle risorse assicurate dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi € 23.075.000,00, di cui 7.500.000,00 per le assunzioni conseguenti alle procedure selettive sopra menzionate;

#### **Considerato che**

- a seguito di numerosi incontri di analisi dell’andamento della ricostruzione si rende necessario rivalutare il contingente numerico del fabbisogno di personale, stabilito con l’ordinanza n. 35 del 28/12/2020, ridefinendolo a n. 310 unità;
- che il fabbisogno così rideterminato tiene conto oltre che delle necessità collegate alla ricostruzione, anche di quelle della Regione per il potenziamento delle attività riguardanti il piano di interventi sul dissesto idrogeologico dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione;

- i bandi delle procedure selettive di cui in premessa non sono stati approvati entro la data prevista del 31/01/2021, e che quindi occorre ridefinire il perimetro temporale entro cui approvare i bandi di selezione;
- che per far fronte ad ulteriori fabbisogni, il Commissario potrà avvalersi anche delle modalità di assunzione previste dall'art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i., a valere sul finanziamento già previsto dall'ordinanza n. 35/2020;

**Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla GU n. 79 del 01/04/2021

**Per** le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

### **DISPONE**

1. di modificare, l'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, ridefinendo il contingente numerico del fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato, come esplicitato in premessa, a n. 310 unità;
2. di dare atto che con successivi decreti del commissario delegato, saranno approvati i bandi delle procedure selettive, di cui in premessa, che conterranno l'individuazione del numero e la tipologia dei profili professionali;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*